

Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico

Servizio: Servizio Tecnico

Prot. 5513 del 26.06.2019

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO A QUALSIASI TITOLO DELL’ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA RICERCA DEI TUMORI (I.R.S.T.) DI MELDOLA (FC) - Proroga tecnica fino al 31.12.2019.

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA

PREMESSO che


- In data 15.01.2018 è stato sottoscritto un contratto di Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione edile ed impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la ricerca dei tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC);
- Il termine di validità contrattuale dell’accordo veniva stabilito in mesi 36 (massimo 36) indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venisse raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venisse raggiunto in un termine minore;
- Il vigente contratto d’appalto di cui in oggetto risulta in scadenza per esaurimento dell’importo (presumibilmente entro il 30.06.2019);

DATO ATTO che

- il legislatore ha disciplinato l’istituto giuridico della cd. “proroga tecnica” ovvero la facoltà, per le parti contrattuali, di differire la scadenza di un’obbligazione nella misura strettamente necessaria, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario, restando inteso che nel periodo di proroga il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni;

RILEVATO che

- l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.), con deliberazione n. 86 del 16/10/2011 ha evidenziato che la “proroga nella sua accezione tecnica, ha



carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell'azione amministrativa, nei soli casi limitati ed eccezionali, in cui per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”;


DATO ATTO che

- Si rende necessario garantire senza soluzione di continuità il servizio di manutenzione di che trattasi indicativamente per un periodo di sei mesi nelle more del reperimento di un nuovo contraente, e precisamente dal 01/07/2019 al 31/12/2019, indipendentemente dal fatto che l'importo di proroga non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo venga raggiunto in un termine minore; pertanto potrà estinguersi o per esaurimento dell'importo o per decorrenza del termine massimo;
- Il contratto verrà risolto anticipatamente qualora si giunga ad aggiudicazione prima della scadenza del 31/12/2019 senza che l'operatore economico possa vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento;

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. gen. 5114 del 25/06/2019 l'Operatore Economico a cui è stata richiesta la disponibilità alla proroga, esprimeva il proprio assenso ai fini della proroga tecnica del contratto in essere fino a tutto il 31/12/2019, fermo restando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto;

RITENUTO pertanto di prorogare fino al 31/12/2019 il vigente contratto del 15/01/2018 di cui alla gara CIG: 7224569EED in essere con l'R.T.I. Idrotermica Coop Soc. Coop. – CEAR Soc. Coop., fermo restando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto;

STIMATO in via presuntiva il valore dei servizi oggetto di proroga, alla luce del presumibile fabbisogno riferito al periodo 01/07/2019 – 31/12/2019, in complessivi € 300.000,00 oltre IVA di legge, di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza;



DATO ATTO che l'ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42 in tema di tracciabilità dei flussi) ha chiarito che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, e che pertanto ai fini della tracciabilità resta in vigore il CIG originario (7224569EED);

DATO ATTO di confermare RUP per tutta la durata della proroga in oggetto il Dott. Americo Colamartini;

RICHIAMATA


- la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l'assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;
- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2019;

VISTE le vigenti disposizioni in materia;

DISPONE

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di prorogare fino al 31/12/2019, nelle more dell'espletamento della procedura negoziata di scelta del nuovo contraente, il vigente contratto del 15/01/2018 in essere con l'R.T.I. Idrotermica Coop Soc. Coop. – CEAR Soc. Coop., fermo restando il mantenimento degli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel vigente contratto;
2. di dare atto che il valore dei lavori oggetto di proroga, alla luce del presumibile fabbisogno riferito al periodo 01/07/2019 – 31/12/2019, è stimato in via presuntiva in complessivi € 300.000,00 oltre IVA di legge, di cui € 10.000,00 per oneri di sicurezza;
3. di impegnare a fronte della proroga fino al 31/12/2019 del contratto del 15/01/2018, la somma complessiva di € 300.000,00 IVA esclusa (CIG 7224569EED), imputando la spesa agli specifici capitoli del bilancio 2019;



4. di dare atto che l'ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42 in tema di tracciabilità dei flussi) ha chiarito che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, e che pertanto ai fini della tracciabilità resta in vigore il CIG originario (7224569EED);
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'Area Economico e Finanziaria e Acquisizioni Beni e Servizi per la registrazione del contratto di fornitura in oggetto e l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.

Il Dirigente Responsabile del Servizio

(Dott. Americo Colamartini)